

REGOLAMENTO PROCEDURE DI CONFERIMENTO INCARICHI DI COORDINAMENTO AL PERSONALE DEL COMPARTO

ART. 1 OGGETTO

Il presente documento disciplina le modalità generali di istituzione, conferimento e revoca degli incarichi di Coordinamento al personale sanitario di area comparto e assistenti sociali all'interno dell'Azienda USL di Pescara ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20/09/2001, dell'art. 6 della L. 43/2006, dell'art. 4 del CCNL 10/04/2008 e dell'attuale normativa che regola la formazione professionale degli operatori interessati.

ART. 2 ISTITUZIONE

L'istituzione degli incarichi di coordinamento risponde agli assetti organizzativi dell'Azienda ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di una corretta gestione dei processi e delle risorse umane, delle strutture, delle tecnologie nell'ambito di una loro finalizzazione per il miglioramento della qualità dei servizi. Gli incarichi di coordinamento sono istituiti sulla base di specifiche competenze ed obiettivi da raggiungere. La tipologia e il numero dei coordinamenti sono stabiliti dalla Direzione Aziendale nell'ambito del tetto dei fondi a disposizione ed in coerenza con le disposizioni di cui alla Deliberazione G.R.A. n. 44 del 3 agosto 2010 - ALLEGATO 3 - Intervento 4 - Azione 1.

Ai titolari di funzioni di coordinamento verrà corrisposta la relativa indennità di parte fissa, come stabilito ex art. 10 C.C.N.L. Integrativo del 20/09/2001.

ART. 3 REQUISITI MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DURATA INCARICHI

Il conferimento di nuove funzioni di coordinamento avverrà mediante la pubblicazione di un avviso di selezione interno con le modalità ed i criteri esplicitati nel presente documento, previa verifica dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo. All'avviso potranno partecipare solo i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato. L'avviso di selezione interno è emesso dalla U.O.C. G.R.U. a livello centrale attraverso appositi bandi che saranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione www.ausl.pe.it - nell'apposita sezione concorsi - avvisi riservati al personale interno. Tale pubblicazione, ai sensi della normativa vigente, assorbe ogni obbligo di pubblicità legale. Il termine per la presentazione delle domande alla procedura di selezione non potrà essere inferiore a quindici giorni. Sarà cura del soggetto competente all'emissione dell'avviso, in ogni caso, indicare espressamente nell'avviso il termine ultimo utile per la partecipazione. La presentazione delle domande dovrà avvenire nel termine perentorio previsto dal bando e la comunicazione della data e del luogo di svolgimento delle prove previste dal bando di selezione sarà fornita ai candidati unicamente mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nell'apposita sezione concorsi. Detta pubblicazione avverrà almeno 10 (dieci) giorni prima dell'espletamento delle suddette prove. Non si darà luogo a convocazione individuale. Eventuali comunicazioni di rinvio avverranno secondo le medesime modalità.

Le Commissioni per le selezioni dei Coordinamenti, nominate con atto del Direttore Generale, sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, rappresentati:

- Per i Coordinamenti di Area Infermieristico-Ostetrica: dal Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area Infermieristico-Ostetrica - con funzioni di Presidente e da due Componenti individuati in n. 2 Collaboratori Professionali Sanitari con funzioni di coordinamento individuati nel profilo professionale di riferimento o, in mancanza in altro profilo professionale di Area Infermieristico-Ostetrica. Tali componenti sono scelti dal Direttore Generale tra i dipendenti dell'Azienda USL Pescara;
- Per i Coordinamenti di Area della Riabilitazione, dell'Area Tecnica, Professionale e dell'Area della Prevenzione: da un Dirigente, con funzioni di Presidente, individuato dal Direttore Generale con riferimento alla specificità dell'incarico da conferire e da due Componenti individuati in n. 2 Collaboratori Professionali Sanitari con funzioni di coordinamento individuati nel profilo professionale interessato o, in mancanza, in uno dei profili professionali dell'Area di riferimento. Tali componenti sono scelti dal Direttore Generale tra i dipendenti dell'Azienda USL Pescara;

- Per i Coordinamenti di altra Area: da un Dirigente, con funzioni di Presidente, individuato dal Direttore Generale con riferimento alla specificità dell'incarico da conferire e da due Componenti individuati in n. 2 Collaboratori Professionali con funzioni di coordinamento nel profilo professionale di che trattasi, o in mancanza, in altro profilo professionale dell'Area di riferimento. In mancanza i Componenti saranno individuati fra altri Dirigenti in servizio in Strutture/U.O. in cui vengono svolte attività attinenti. Tali componenti sono scelti dal Direttore Generale tra i dipendenti dell'Azienda USL Pescara;

Le funzioni di Segretario, nell'ambito delle predette Commissioni, sono assolve da un dipendente del ruolo amministrativo inquadrato in categoria non inferiore alla C.

La Commissione di cui sopra, espletata la selezione, rimette alla Direzione la proposta di incarico.

Saranno effettuate specifiche selezioni per ogni profilo da cui scaturiranno singole graduatorie. I requisiti di ammissione alla selezione per l'accesso alle funzioni di coordinamento previsti dall'art. 6 legge n. 43/2006, dall'accordo Stato Regioni Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 01/08/2007 e dall'art. 4 del CCNL del 10.04.2008 e, precisamente:

1) l'inquadramento in cat. Ds/D ed esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni;

2) possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 03.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22.10.2004, n. 270. In alternativa, solo per il profilo infermieristico, diploma di AFD (certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della legge 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa.

3) assenza di sanzioni disciplinari nel corso dell'ultimo biennio.

Per l'attribuzione degli incarichi di coordinamento (fatti salvi tutti i vincoli di salvaguardia previsti ex art 10 C.C.N.L. Il biennio 2000 -2001) sarà effettuata una selezione sulla base della valutazione dei titoli, di una prova scritta (che potrà consistere a scelta della Commissione, in temi o quiz a risposta multipla) e di un colloquio pubblico sulle materie attinenti l'incarico da assegnare.

Per la valutazione dei titoli saranno presi in considerazione i seguenti criteri:

- titoli di carriera;
- titoli accademici e di studio;

Il colloquio avrà ad oggetto argomenti e materie attinenti l'incarico da conferire individuati dalla Commissione Esaminatrice.

ART. 4 ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda di partecipazione alla selezione di coordinatore, il candidato dovrà indicare la volontà di partecipare alla selezione. I partecipanti aderiranno ad un avviso generale finalizzato a ricoprire le funzioni di coordinamento vacanti per ogni specifico profilo professionale. La Commissione provvederà a formulare una graduatoria per ogni profilo professionale che avrà validità triennale e potrà essere utilizzata per la copertura degli incarichi disponibili a conclusione della procedura nonché, mediante successivo scorrimento, a copertura degli ulteriori incarichi di funzioni che dovessero rendersi vacanti successivamente all'approvazione della graduatoria e durante il periodo di validità della stessa. Nel caso in cui il candidato rifiuti un incarico di coordinamento offertogli in relazione all'utile classificazione nella graduatoria finale, decadrà automaticamente dall'intera graduatoria aziendale.

ART. 5 VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVA SCRITTA E COLLOQUIO

Per i titoli saranno assegnati dalla competente Commissione **40 punti**, attribuiti come segue:

- **titoli di carriera:** servizi attinenti prestati come dipendente (a tempo determinato e indeterminato) presso Enti Pubblici, Aziende Sanitarie nel ruolo e nel profilo di appartenenza in categoria D e Ds. (Fra i titoli saranno valutati specificatamente i periodi lavorativi svolti in posizione di coordinamento giuridicamente riconosciuti). **Max 20 punti**;

- **titoli di studio:** escluso quello di accesso, sono valutabili i titoli e le specializzazioni attinenti al profilo di appartenenza rilasciati da Istituzioni o Enti abilitati ai sensi di legge (es. lauree, master rilasciati dalle Università, la partecipazione a corsi di formazione, convegni, seminari, pubblicazioni, ecc.). **Max punti 20;**

La prova scritta prevede un punteggio **massimo di 30 punti**. Per l'ammissione al successivo colloquio è necessario riportare il punteggio **minimo di 21 punti** nell'ambito della prova scritta. Il colloquio prevede l'assegnazione di un **massimo di punti 30**. Il colloquio sarà pubblico e verterà su materie inerenti alla specificità dell'incarico da conferire. Gli argomenti sui quali verterà il colloquio saranno attinenti l'incarico da ricoprire, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il colloquio si intenderà superato al raggiungimento del punteggio **minimo di 21/30**. In esito alla valutazione dei titoli e al colloquio, sarà redatta una graduatoria di merito unica a livello aziendale che avrà validità triennale. La graduatoria, unica per ogni profilo, sarà suddivisa nel rispetto dell'ordine di merito dei candidati, in distinti elenchi riferiti alle singole funzioni di coordinamento messe a selezione.

ART. 6 SEDE DI LAVORO/DURATA

Gli assegnatari, per il periodo di valenza dell'incarico, sono giuridicamente assegnati presso la U.O.S./U.O.C./DIPARTIMENTO nella quale sono incardinate le funzioni di coordinamento.

L'incarico è conferito con deliberazione del Direttore Generale, con indicazione delle funzioni e attività professionali e gestionali da svolgere; a seguito dell'adozione del suddetto provvedimento sarà sottoscritto il contratto individuale di conferimento. Sia nella deliberazione che nel contratto saranno definiti ed assegnati gli obiettivi annuali correlati all'incarico. La durata è triennale e rinnovabile previa valutazione dell'attività svolta nel rispetto del vigente sistema di valutazione. Le valutazioni avverranno con cadenza annuale. In caso di vacanza del posto (cessazione - rinuncia, etc.) si procederà con scorrimento graduatoria, ove disponibile, con apposito atto di conferimento incarico, anche per periodi inferiori al triennio. Nel caso in cui, viceversa, non fosse disponibile graduatoria valida, saranno attivate le procedure di cui all'art. 3.

ART. 7 VALUTAZIONE

La valutazione sarà condotta annualmente sulla base del vigente sistema di valutazione, tenuto conto delle attività professionali-gestionali da svolgere; la valutazione è effettuata congiuntamente dal Direttore/Dirigente dell'Area Professionale di riferimento e dal Dirigente della Struttura di assegnazione. Il procedimento di valutazione è ispirato al principio di partecipazione diretta al procedimento del valutato, il quale può chiedere di essere sentito e può produrre considerazioni ed eventuali documenti. Alla valutazione di prima istanza si aggiunge la valutazione di seconda istanza condotta dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). L'eventuale valutazione negativa derivante dalla valutazione di seconda istanza dell'OIV per due esercizi consecutivi comporta la revoca delle funzioni di coordinamento. (Per tutto quanto non regolamentato in questa sede dovrà farsi riferimento al vigente Regolamento di Valutazione).

ART. 8 NORME FINALI

Gli incarichi conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento o da soggetti diversi dal Direttore Generale, fermo restando i profili di responsabilità, inclusa la responsabilità disciplinare e patrimoniale, di coloro che hanno illegittimamente provveduto, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto l'espletamento di fatto di incarico di coordinamento non formalmente conferito con le procedure di cui al presente regolamento.

ART. 9 DISAPPLICAZIONE E RINVIO

Con la presente, debbono intendersi disapplicati i criteri precedenti. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa e nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.